

# **Decreto federale concernente misure di riduzione delle perdite e dei rischi di pagamento nell'ambito della promozione della costruzione di abitazioni e dell'accesso alla loro proprietà**

del 20 settembre 1999

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale e l'articolo 53 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 1974<sup>1</sup> che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà;

visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 1999<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Per il risanamento e la ripresa di immobili a rischio nell'ambito dell'esecuzione della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà, sono stanziati i crediti quadro seguenti:

- a. 140 milioni di franchi per mutui rimborsabili da concedersi a imprenditori della costruzione d'abitazioni di pubblica utilità per riscattare ipoteche garantite da fideiussione;
- b. 100 milioni di franchi per la partecipazione al capitale della SAPOMP SA.

<sup>2</sup> I crediti quadro hanno effetto a partire dal 2000 e durano almeno sino al 2002.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> La Confederazione riprende al 31 dicembre 2000 tutte le anticipazioni rimborsabili concesse dalle banche a favore della riduzione di base per le abitazioni locabili.

<sup>2</sup> L'onere assunto dalla Confederazione è iscritto direttamente all'attivo nel conto capitale della Confederazione e rettificato a titolo cautelativo a carico del conto economico degli anni successivi.

## **Art. 3**

Il fabbisogno finanziario per il versamento delle anticipazioni per la riduzione di base, dedotti i rimborsi e gli interessi accreditati, va iscritto a partire dal 2001 nel conto finanziario.

## **Art. 4**

Possono essere finanziati a carico della rubrica di credito 725.3600.015 al massimo tre posti. Il rapporto d'impiego è retto da un contratto di lavoro di diritto pubblico.

<sup>1</sup> RS 843; RU 2000 618

<sup>2</sup> FF 1999 2860

**Art. 5**

<sup>1</sup> Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

<sup>2</sup> Entra in vigore contemporaneamente alla modifica dell'8 ottobre 1999<sup>3</sup> della legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 1999

Il presidente: Rhinow

Il segretario: Lanz

Consiglio nazionale, 20 settembre 1999

La presidente: Heberlein

Il segretario: Anliker

1363